

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1553/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1554/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	3
Regolamento (CE) n. 1555/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	5
Regolamento (CE) n. 1556/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	8
Regolamento (CE) n. 1557/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	9
Regolamento (CE) n. 1558/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	12
Regolamento (CE) n. 1559/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	15
Regolamento (CE) n. 1560/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	16
Regolamento (CE) n. 1561/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	18
Regolamento (CE) n. 1562/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	20



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1563/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che abroga il regolamento (CE) n. 1866/95 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore del pollame e delle uova del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lituania, la Lettonia e l'Estonia, dall'altra	22
Regolamento (CE) n. 1564/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 275ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	23
Regolamento (CE) n. 1565/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 103ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	24
Regolamento (CE) n. 1566/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 56ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	26
Regolamento (CE) n. 1567/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del latte scremato in polvere per la quarta gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001	27
Regolamento (CE) n. 1568/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	28
Regolamento (CE) n. 1569/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	31
Regolamento (CE) n. 1570/2002 della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	33

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2002/738/CE:

* Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale	39
Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale	40

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 1515/2002 del Consiglio, del 16 agosto 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro e di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 228 del 24.8.2002)	56
* Rettifica del regolamento (CE) n. 1447/2002 della Commissione, dell'8 agosto 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli provenienti dall'Ungheria (GU L 213 del 9.8.2002)	56

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1553/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	88,5
	999	88,5
0709 90 70	052	83,4
	999	83,4
0805 50 10	388	58,5
	524	66,4
	528	57,9
0806 10 10	999	60,9
	052	81,8
	400	200,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	141,2
	388	83,4
	400	94,4
	508	80,0
	512	93,0
	720	71,0
	800	210,9
	804	90,5
	999	103,3
	0808 20 50	052
388		63,8
512		97,8
999		83,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	105,0
	999	105,0
0809 40 05	052	51,9
	060	53,9
	064	61,9
	066	54,5
	094	51,1
	624	183,5
	999	76,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1554/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1503/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1541/2002 ⁽⁴⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1503/2002 ai dati di cui la Commissione ha cono-

scenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1503/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 227 del 23.8.2002, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 233 del 30.8.2002, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	42,68 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	42,68 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	42,68 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	42,68 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4640
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	46,40
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	46,40
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	46,40
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4640

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1555/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002**

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽⁴⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,40 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,40 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	88,16 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4640 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,40 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4640 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4640 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4640 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,40 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4640 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1556/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002**

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato del regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero

bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata per 100 kg netti a 42,698 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GUL 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (²) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media (¹)	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (³)	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	5,42
1002 00 00	Segala	18,29
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	18,29
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (⁴)	18,29
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	39,49
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (⁵)	39,49
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	28,38

(¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(²) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(³) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁴) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁵) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 16.8.2002 al 29.8.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	155,34	148,14	130,70	105,52	190,21 (**)	180,21 (**)	115,17 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	22,33	8,97	10,17	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	21,01	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,94 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,57 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	214,46	231,59	264,15	265,65	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	233,67	235,17	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	30,48	30,48	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quota-

zioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,389 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002**

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2002 ⁽⁶⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2002, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 85,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	94,61 120,90
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	100,00 192,25 185,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1561/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	46,40	46,40

**REGOLAMENTO (CE) N. 1562/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GUL 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GUL 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	25,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	36,00
1006 30 92 9100	192,00
1006 30 92 9900	192,00
1006 30 94 9100	192,00
1006 30 94 9900	192,00
1006 30 96 9100	192,00
1006 30 96 9900	192,00
1006 30 98 9100	192,00
1006 30 98 9900	192,00
1006 30 65 9900	192,00
1007 00 90 9000	36,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	34,25
1102 20 10 9200	23,73
1102 20 10 9400	20,34
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	30,51
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1563/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002**

che abroga il regolamento (CE) n. 1866/95 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore del pollame e delle uova del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lituania, la Lettonia e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 1361/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1151/2002 prevedono che i contingenti per taluni prodotti del settore del pollame e delle uova siano gestiti direttamente all'entrata di tali prodotti nel territorio dell'Unione europea e non più mediante il rilascio preventivo di titoli d'importazione.
- (2) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1866/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽⁵⁾, che prevede un regime di titoli all'importazione, deve essere abrogato.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1866/95 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 29.7.1995, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1564/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 275ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinazione.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 275ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1565/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 103ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 103ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 103ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	94	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1566/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002**

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 56ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 56ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 27 agosto 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1567/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del latte scremato in polvere per la quarta gara effettuata nel
quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 7 febbraio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere ⁽³⁾, la Commissione fissa, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, un prezzo massimo di acquisto in funzione del prezzo d'intervento applicabile oppure decide di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicato.

- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 214/2001 e per la quale il termine di presentazione delle offerte scade il 27 agosto 2002, il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 196,27 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GUL 37 del 7.2.2001, pag. 100.

REGOLAMENTO (CE) N. 1568/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 2002****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 21 300 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.
- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 21 300 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	141	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	176
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	141		R02	EUR/t	182
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	141		R03	EUR/t	187
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	137
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	141		A97	EUR/t	182
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	141		021 e 023	EUR/t	182
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	141	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	176
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	137
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	141		A97	EUR/t	182
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	141	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	182
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	141		064	EUR/t	137
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	137
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	141	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	176
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	141		R02	EUR/t	182
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	141		R03	EUR/t	187
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	137
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	176		A97	EUR/t	182
	R02	EUR/t	182	1006 30 92 9900	021 e 023	EUR/t	182
	R03	EUR/t	187		R01	EUR/t	176
	064	EUR/t	137		A97	EUR/t	182
	A97	EUR/t	182		064	EUR/t	137
	021 e 023	EUR/t	182	1006 30 94 9100	A97	EUR/t	182
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	176		021 e 023	EUR/t	182
	A97	EUR/t	182	1006 30 94 9900	R01	EUR/t	176
	064	EUR/t	137		A97	EUR/t	182
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	176	1006 30 96 9100	064	EUR/t	137
	R02	EUR/t	182		R01	EUR/t	176
	R03	EUR/t	187		R02	EUR/t	182
	064	EUR/t	137		R03	EUR/t	187
	A97	EUR/t	182		064	EUR/t	137
	021 e 023	EUR/t	182	1006 30 96 9900	A97	EUR/t	182
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	176		021 e 023	EUR/t	182
	064	EUR/t	137	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	176
	A97	EUR/t	182		A97	EUR/t	182
				1006 30 98 9100	064	EUR/t	137
				1006 30 98 9900	021 e 023	EUR/t	182
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
					—	EUR/t	—

(*) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 5 000 t,

Insieme delle destinazioni R02, R03: 5 000 t,

Destinazioni 021 e 023: 1 000 t,

Destinazione 064: 10 000 t,

Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

REGOLAMENTO (CE) N. 1569/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1236/2002 della Commissione⁽³⁾.
- (2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1236/2002 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 180 del 10.7.2002, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 12 00 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0105 19 20 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	44,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	59,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	44,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	59,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	44,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	59,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1570/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2388/84⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁸⁾.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- (4) Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.
- (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.
- (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti

0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.

- (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.
- (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.
- (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002⁽¹⁰⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.
- (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 366 del 26.12.1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

⁽¹¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

- (13) Per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età.
- (14) Esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi.
- (15) Le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82 inducono a ridurre la restituzione particolare se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 % del peso della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento, ma non inferiore all'85 % di detta quantità.
- (16) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine. La soppressione delle restituzioni non può tuttavia dar luogo ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.
- (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2002.

1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽¹⁾,
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽²⁾,
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso il paese terzo 075 di cui all'allegato del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 4

Il fatto che non venga fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia e l'Ungheria non è considerato come una differenziazione della restituzione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 agosto 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0102 10 10 9120	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 10 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 10 30 9120	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 30 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 10 90 9120	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 41 9100	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
0102 90 51 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 59 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
	075 (9)	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 61 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 69 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 71 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
0102 90 79 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
0201 10 00 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 10 00 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 10 00 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 10 00 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 20 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0201 20 20 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 30 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 30 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 50 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	71,50
	039	EUR/100 kg peso netto	41,00
0201 20 50 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0201 20 50 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 50 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 90 9700	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 30 00 9050	400 (3)	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 (4)	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 30 00 9060 (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0201 30 00 9100 (2) (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	172,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	102,00
	039	EUR/100 kg peso netto	60,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	152,50
0201 30 00 9120 (2) (6)	B08	EUR/100 kg peso netto	94,50
	B09	EUR/100 kg peso netto	88,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	83,50
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 10 00 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 10 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni ⁽⁷⁾
0202 20 50 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 30 90 9100	400 ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 10 95 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 29 91 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0210 20 90 9100	039	EUR/100 kg peso netto	23,00
1602 50 10 9170 ⁽⁸⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	22,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,00
	039	EUR/100 kg peso netto	17,50
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 39 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9425 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 39 9525 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 80 9535 ⁽⁸⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	17,50

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

⁽²⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

⁽³⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.

⁽⁴⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.

⁽⁵⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁶⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

⁽⁷⁾ In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

⁽⁸⁾ La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

⁽⁹⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre definizioni sono definite nel modo seguente:

- B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia e dell'Ungheria.
- B02: B08 et B09.
- B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].
- B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.
- B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2002

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale

(2002/738/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è competente ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e a concludere accordi con altri paesi e con organizzazioni internazionali.
- (2) La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.
- (3) La Comunità ha firmato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ⁽³⁾, ma non hanno ancora completato la procedura di ratifica.
- (4) La Comunità ha partecipato attivamente all'elaborazione, iniziata nel 1997, di una convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale, assieme agli Stati costieri della regione e ad altre parti interessate. Essa ha firmato questa convenzione durante la conferenza diplomatica svoltasi a Windhoek, in Namibia, il 20 aprile 2001, conformemente alla relativa decisione del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) Vi sono pescatori comunitari che operano nella zona della convenzione. È quindi nell'interesse della Comunità diventare membro a pieno titolo dell'organizzazione regionale per la pesca che questa convenzione intende creare. È pertanto necessario che la Comunità approvi la convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale è approvata a norme della Comunità.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 113.

⁽²⁾ Parere reso il 4 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 111 del 20.4.2001, pag. 15.

TRADUZIONE

CONVENZIONE

sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale

LE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

DETERMINATE a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile di tutte le risorse marine vive dell'Atlantico sud-orientale, nonché a salvaguardare l'ambiente e gli ecosistemi marini in cui queste risorse vivono;

CONSAPEVOLI dell'urgente e continua necessità di garantire un'efficace conservazione e gestione delle risorse della pesca in alto mare nell'Atlantico sud-orientale;

PRENDENDO ATTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 e in considerazione dell'accordo FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e del codice di condotta per una pesca responsabile della FAO del 1995;

RICONOSCENDO l'obbligo degli Stati di cooperare tra di loro per la conservazione e la gestione delle risorse vive nell'Atlantico sud-orientale;

IMPEGNATE ad applicare e ad attuare, nella gestione delle risorse della pesca, l'approccio precauzionale conformemente ai principi stabiliti dall'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e conformemente al codice di condotta per una pesca responsabile della FAO del 1995;

RICONOSCENDO che la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare presuppongono la cooperazione tra gli Stati per il tramite di opportune organizzazioni regionali o subregionali che concordino le misure necessarie per la conservazione di queste risorse;

IMPEGNATE a favore di una pesca responsabile;

PRENDENDO ATTO che gli Stati costieri hanno istituito zone soggette alla giurisdizione nazionale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 ed ai principi generali del diritto internazionale, all'interno delle quali essi esercitano diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse marine vive;

DESIDEROSE di cooperare con gli Stati costieri e con tutti gli altri Stati e organizzazioni realmente interessati alle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale, con l'obiettivo di garantire la compatibilità tra le varie misure di conservazione e di gestione;

TENENDO PRESENTI le considerazioni geografiche ed economiche e le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, e delle relative comunità costiere, a trarre equi benefici dalle risorse marine vive;

INVITANDO gli Stati che non sono parti contraenti della presente convenzione, né che intendono applicare altrimenti le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della presente convenzione, a non autorizzare le navi battenti la loro bandiera a pescare le risorse oggetto della presente convenzione;

CONVINTE che la creazione di un'organizzazione per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale costituisca lo strumento più adatto a conseguire tali obiettivi;

CONSAPEVOLI che il conseguimento dei suddetti obiettivi contribuirà a realizzare un ordine economico giusto ed equo nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo conto in particolare degli interessi e delle esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995;

Uso dei termini

Ai fini della presente convenzione s'intende per:

- | | |
|--|---|
| <p>a) «convenzione del 1982»: la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;</p> <p>b) «accordo del 1995»: l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul</p> | <p>c) «Stato costiero»: qualsiasi parte contraente le cui acque soggette alla giurisdizione nazionale sono adiacenti alla zona della convenzione;</p> <p>d) «commissione»: la commissione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale istituita in base all'articolo 5;</p> |
|--|---|

- e) «parte contraente»: ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente convenzione e nei confronti dei quali la convenzione è in vigore;
- f) «misura di controllo»: qualsiasi decisione o azione adottata dalla commissione per quanto riguarda l'osservazione, l'ispezione, il rispetto e l'esecuzione della regolamentazione a norma dell'articolo 16;
- g) «Organizzazione per la gestione della pesca»: qualsiasi organizzazione intergovernativa autorizzata ad adottare misure di regolamentazione concernenti le risorse marine vive;
- h) «pesca»:
- i) l'azione o il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di risorse della pesca;
 - ii) l'avvio di attività che consentono presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere risorse della pesca per qualsiasi finalità, compresa la ricerca scientifica;
 - iii) l'azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di insediamento del pesce o l'attrezzatura associata, compresi radiofari;
 - iv) ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nella presente definizione, escluse le operazioni di emergenza che riguardano la salute e la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione; oppure
 - v) l'impiego di un aeromobile in relazione alle attività descritte nella presente definizione, esclusi i voli di emergenza che riguardano la salute o la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione;
- i) «entità di pesca»: qualsiasi entità di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo del 1995;
- j) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, incluse le navi madri ed altre imbarcazioni direttamente impegnate in questo tipo di operazioni e le imbarcazioni impegnate nel trasbordo;
- k) «nave da ricerca alieutica»: qualsiasi imbarcazione impegnata nella pesca, secondo la definizione di cui alla lettera h), per finalità di ricerca scientifica, comprese le navi permanentemente adibite alla ricerca o le imbarcazioni normalmente adibite ad operazioni di pesca commerciale o ad attività di supporto della pesca;
- l) «risorse della pesca»: i pesci, i molluschi, i crostacei ed altre specie sedentarie nella zona della convenzione, ad eccezione di:
- i) specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della convenzione del 1982; e
 - ii) specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione del 1982;
- m) «Stato di bandiera»: salvo indicazione contraria,
- i) uno Stato le cui navi sono autorizzate a battere la sua bandiera oppure
 - ii) un'organizzazione regionale di integrazione economica all'interno della quale le navi sono autorizzate a battere la bandiera di un suo Stato membro;
- n) «risorse marine vive»: tutte le componenti vive dei sistemi ecomarini, compresi gli uccelli marini;
- o) «organizzazione regionale d'integrazione economica»: salvo indicazione contraria, un'organizzazione regionale d'integrazione economica cui tutti gli Stati membri hanno trasferito la competenza per le questioni oggetto della presente convenzione, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per gli Stati membri su tali questioni;
- p) «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, delle risorse della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto, senza che i prodotti siano stati registrati allo sbarco in uno Stato di porto.

Articolo 2

Obiettivo

L'obiettivo della presente convenzione è di garantire, mediante l'effettiva applicazione della stessa, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione.

Articolo 3

Principi generali

Nel perseguire l'obiettivo della presente convenzione le parti contraenti provvedono in particolare, se del caso attraverso l'organizzazione, a:

- a) adottare misure basate sulle risultanze scientifiche più attendibili e volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca oggetto della presente convenzione;
- b) applicare l'approccio precauzionale in conformità dell'articolo 7;
- c) applicare le disposizioni della presente convenzione relative alle risorse della pesca tenendo debitamente conto dell'impatto delle operazioni di pesca sulle specie ecologicamente associate, come ad esempio uccelli marini, cetacei, foche e tartarughe marine;
- d) adottare, ove necessario, le misure di conservazione e di gestione per le specie appartenenti al medesimo ecosistema delle risorse della pesca prelevate o associate a queste ovvero dipendenti da queste;
- e) garantire che le pratiche di pesca e le misure di gestione tengano in debita considerazione l'esigenza di ridurre al minimo l'impatto negativo sulle risorse marine vive in generale;
- f) tutelare la diversità biologica dell'ambiente marino.

Articolo 4

Applicazione geografica

Salvo disposizione diversa, la convenzione si applica nella zona della convenzione, che comprende tutte le acque al di là delle acque soggette a giurisdizione nazionale nella zona delimitata da una linea che congiunge i seguenti punti:

- partendo dalla delimitazione esterna delle acque soggette alla giurisdizione nazionale ad un punto situato a 6 ° di latitudine sud, in direzione ovest lungo il parallelo 6 ° di latitudine sud fino al meridiano 10 ° di longitudine ovest e poi in direzione nord lungo tale meridiano fino all'equatore, successivamente in direzione ovest lungo l'equatore fino al meridiano 20 ° di longitudine ovest, poi in direzione sud lungo tale meridiano fino al parallelo 50 ° di latitudine sud, successivamente in direzione est lungo tale parallelo fino al meridiano 30 ° di longitudine est e infine in direzione nord lungo tale meridiano fino alla costa del continente africano.

Articolo 5

L'Organizzazione

1. Le parti contraenti decidono di creare e di amministrare l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale, in appresso denominata l'Organizzazione.

2. L'Organizzazione si compone:

- a) della commissione;
- b) del comitato di applicazione, e del comitato scientifico, quali organismi sussidiari, e qualsiasi altro organismo sussidiario che la commissione istituisce occasionalmente per assisterla nel conseguimento dell'obiettivo della presente convenzione;
- e
- c) di un segretario.

3. L'Organizzazione ha personalità giuridica e gode, nel territorio di ciascuna delle parti contraenti, della capacità giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e alla realizzazione dell'obiettivo della presente convenzione. Le immunità e i privilegi di cui godono l'Organizzazione e il suo personale nel territorio di ogni parte contraente sono determinati da un'intesa tra l'Organizzazione e la parte contraente in questione.

4. Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono l'inglese e il portoghese.

5. L'Organizzazione ha sede in Namibia.

Articolo 6

La commissione

1. Ogni parte contraente è membro della commissione.

2. Ciascun membro designa un rappresentante in seno alla commissione che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.

3. I compiti della commissione sono i seguenti:

- a) identificare le esigenze di conservazione e di gestione;
- b) formulare e adottare misure di conservazione e di gestione;

- c) determinare il totale ammissibile di catture e/o i livelli dello sforzo di pesca, tenendo conto della mortalità complessiva per pesca, anche delle specie non bersaglio;
- d) determinare in che modo e in che misura partecipare all'attività pesca;
- e) sorvegliare la situazione degli stock e raccogliere, analizzare e divulgare le relative informazioni;
- f) incoraggiare, promuovere e coordinare, eventualmente mediante accordi, la ricerca scientifica sulle risorse della pesca all'interno della zona della convenzione e nelle acque adiacenti soggette alla giurisdizione nazionale;
- g) gestire gli stock sulla base dell'approccio precauzionale stabilito conformemente all'articolo 7;
- h) introdurre i meccanismi di cooperazione adeguati per garantire un'efficace attività di monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione;
- i) adottare le misure relative al controllo e all'applicazione nella zona della convenzione;
- j) mettere a punto le misure per la realizzazione di attività di pesca a finalità scientifica;
- k) stabilire le modalità per la raccolta, la presentazione, la verifica e l'utilizzazione dei dati, nonché per l'accesso a questi dati;
- l) raccogliere e divulgare dati statistici precisi e completi per poter disporre dei pareri scientifici più attendibili, pur mantenendo la necessaria riservatezza;
- m) dirigere il comitato di applicazione e il comitato scientifico, gli altri organismi sussidiari e il segretario;
- n) approvare il bilancio dell'organizzazione e
- o) esercitare tutte le altre attività necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

4. La commissione adotta il proprio regolamento interno.

5. La commissione adotta, conformemente al diritto internazionale, le misure necessarie per promuovere il rispetto, da parte delle navi di parti non contraenti della presente convenzione, delle misure da essa stabilite.

6. Nel formulare le proprie decisioni, la commissione tiene pienamente conto delle raccomandazioni e dei pareri del comitato di applicazione e del comitato scientifico, ed in particolare dell'unità biologica e delle altre caratteristiche biologiche degli stock.

7. La commissione pubblica le proprie misure di conservazione, di gestione e di controllo in vigore e, nella misura del possibile, tiene un registro delle altre misure di conservazione e di gestione in vigore nella zona della convenzione.

8. Le misure di cui al paragrafo 3 possono riguardare i seguenti aspetti:

- a) il quantitativo di ogni specie che può essere catturato;
- b) le zone e i periodi in cui la pesca può aver luogo;
- c) la taglia e il sesso delle varie specie catturabili;
- d) l'attrezzo da pesca e la tecnologia da utilizzare;

- e) il livello dello sforzo di pesca, compreso il numero di navi da utilizzare, il tipo e le dimensioni;
- f) la designazione di regioni e sottoregioni;
- g) altre misure di disciplina della pesca, con l'obiettivo di proteggere determinate specie e;
- h) altre misure che la commissione ritiene necessarie per conseguire l'obiettivo della presente convenzione.
9. Le misure di conservazione, di gestione e di controllo adottate dalla commissione in base alla presente convenzione prendono effetto conformemente all'articolo 23.
10. In considerazione degli articoli da 116 a 119 della convenzione del 1982 la commissione può attirare l'attenzione di uno Stato o di un'entità di pesca che non è parte contraente della presente convenzione su qualsiasi attività che, a suo parere, comprometta il conseguimento dell'obiettivo della presente convenzione.
11. La commissione attira l'attenzione di tutte le parti contraenti su qualsiasi attività che a suo avviso comprometta:
- a) la realizzazione, da parte loro, dell'obiettivo della presente convenzione oppure il rispetto degli obblighi previsti dalla stessa, oppure
- b) il rispetto, da parte loro, degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
12. La commissione tiene conto delle misure stabilite da altre organizzazioni che riguardano le risorse marine vive nella zona della convenzione e si adopera per garantire la compatibilità con tali misure, fermo restando l'obiettivo della presente convenzione.
13. Se la commissione constata che una parte contraente ha smesso di partecipare alle attività dell'organizzazione, essa si consulta con la parte contraente interessata e può adottare le decisioni ritenute opportune.

Articolo 7

Applicazione dell'approccio precauzionale

1. La commissione applica in generale l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse della pesca, nell'intento di proteggere tali risorse e di preservare l'ambiente marino.
2. La commissione usa maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può venire invocata come giustificazione per rinviare o non intraprendere misure di conservazione e di gestione.
3. Nell'attuare il presente articolo, la commissione prende conoscenza delle migliori prassi internazionali per quanto riguarda l'applicazione dell'approccio precauzionale, compreso l'allegato II dell'accordo del 1995 e il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile del 1995.

Articolo 8

Riunioni della commissione

1. La commissione tiene regolarmente una riunione annuale, nonché eventuali altre riunioni ritenute necessarie.
2. La prima riunione della commissione ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, a condizione che tra la parti contraenti figurino per lo meno due Stati che esercitano attività di pesca nella zona della convenzione. La prima riunione viene comunque tenuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della convenzione. Il governo della Namibia consulta le parti contraenti in merito alla data della prima riunione della commissione. L'ordine del giorno provvisorio è comunicato ad ogni firmatario e ad ogni parte contraente almeno un mese prima della data della riunione.
3. Durante la prima riunione della commissione sono discussi in via prioritaria, tra l'altro, i costi relativi all'applicazione dell'allegato da parte del segretariato e le misure necessarie affinché la commissione possa svolgere le funzioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 3, lettere k) e l).
4. La prima riunione della commissione si svolge presso la sede dell'organizzazione. Anche le riunioni successive vengono tenute presso tale sede, salvo decisione contraria della commissione.
5. La commissione elegge tra i rappresentanti delle parti contraenti un presidente e un vicepresidente, ciascuno dei quali rimane in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta per un ulteriore biennio. Il primo presidente viene eletto alla prima riunione della commissione per un periodo iniziale di tre anni. Il presidente e il vicepresidente non possono essere rappresentanti della stessa parte contraente.
6. La commissione adotta le norme relative alla partecipazione, in veste di osservatori, di rappresentanti di parti non contraenti della presente convenzione.
7. La commissione adotta le norme relative alla partecipazione, in veste di osservatori, di rappresentanti di organizzazioni intergovernative.
8. I rappresentanti di organizzazioni non governative interessate agli stock che si trovano nella zona della convenzione debbono poter avere la possibilità di partecipare, in veste di osservatori, alle riunioni della organizzazione, secondo le norme stabilite dalla commissione.
9. La commissione adotta le norme relative a tale partecipazione e garantisce la necessaria trasparenza per quanto riguarda le attività dell'organizzazione. Tali norme non possono essere ingiustamente restrittive e garantiscono un accesso tempestivo, agli archivi e alle relazioni dell'organizzazione, subordinatamente alle norme relative a tale accesso a questi dati. La commissione adotta quanto prima le norme in questione.
10. Le parti contraenti possono decidere, all'unanimità, di invitare rappresentanti di parti non contraenti della presente convenzione e di organizzazioni intergovernative a partecipare, in veste di osservatori, in attesa che la commissione adotti le norme relative a tale partecipazione.

*Articolo 9***Il comitato di applicazione**

1. Ciascuna parte contraente designa un rappresentante in seno al comitato d'applicazione che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.
2. Salvo decisione contraria della commissione, i compiti del comitato di applicazione consistono nel fornire alla commissione informazioni, pareri e raccomandazioni sull'attuazione e sul rispetto delle misure di conservazione e di gestione.
3. Nell'espletamento dei suoi compiti, il comitato di applicazione svolge le attività indicate dalla commissione e provvede a:
 - a) coordinare le attività di applicazione intraprese dall'organizzazione o per suo conto;
 - b) coordinare, con il comitato scientifico, le questioni di interesse comune; e
 - c) svolgere eventuali altri compiti indicati dalla commissione.
4. Il comitato di applicazione si riunisce ogni qual volta la commissione lo reputi necessario.
5. Il comitato di applicazione adotta e, se necessario, modifica il proprio regolamento interno per quanto concerne lo svolgimento delle sue riunioni e l'esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento e le relative modifiche devono essere approvati dalla commissione. Il regolamento disciplina anche le modalità di presentazione delle relazioni di minoranza.
6. Il comitato di applicazione può istituire, con l'approvazione della commissione, gli organismi ausiliari ritenuti necessari per l'adempimento delle proprie funzioni.

*Articolo 10***Il comitato scientifico**

1. Ogni parte contraente designa un rappresentante in seno al comitato scientifico, che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.
2. Il comitato scientifico può chiedere il parere di altri esperti, secondo le esigenze dei singoli casi concreti.
3. Compito del comitato scientifico è quello di fornire alla commissione pareri scientifici e raccomandazioni per la definizione delle misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca oggetto della presente convenzione. Esso favorisce inoltre e promuove la collaborazione nel settore della ricerca scientifica, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza delle risorse marine vive della zona della convenzione.
4. Nell'espletare le proprie funzioni il comitato scientifico svolge le attività indicate dalla commissione e provvede a:
 - a) fornire consulenza e cooperazione e promuovere la raccolta, l'esame e lo scambio di informazioni sulle risorse marine vive nella zona della convenzione;
 - b) stabilire i criteri e i metodi per definire le misure di conservazione e di gestione;

- c) valutare la situazione e le tendenze delle popolazioni delle risorse marine vive;
 - d) analizzare i dati sugli effetti diretti e indiretti della pesca e di altre attività umane sulle popolazioni delle risorse della pesca;
 - e) valutare i possibili effetti delle modifiche proposte riguardo ai metodi o al livello di sfruttamento e delle misure di conservazione e di gestione proposte;
 - f) trasmettere alla commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, relazioni e raccomandazioni in merito alle misure di conservazione e di gestione e alla ricerca.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il comitato scientifico tiene conto dei lavori di altre organizzazioni per la gestione della pesca, nonché di altri organismi tecnici e scientifici.
 6. La prima riunione del comitato scientifico viene tenuta entro tre mesi dalla prima riunione della commissione.
 7. Il comitato scientifico adotta e, se necessario, modifica il proprio regolamento interno per quanto concerne lo svolgimento delle sue riunioni e l'esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento e le relative modifiche debbono essere approvati dalla commissione. Il regolamento disciplina anche le modalità di presentazione di relazioni di minoranza.
 8. Il comitato scientifico può istituire, con l'approvazione della commissione, gli organismi ausiliari ritenuti necessari per l'adempimento delle proprie funzioni.

*Articolo 11***Il segretariato**

1. La commissione nomina un segretario esecutivo, secondo le procedure, modalità e condizioni stabilite dalla commissione stessa.
2. Il segretario esecutivo rimane in carica per quattro anni e può essere riconfermato per un altro quadriennio.
3. La commissione autorizza l'assunzione del personale necessario per il segretariato e il segretario esecutivo nomina, dirige e controlla detto personale secondo le norme e procedure stabilite dalla commissione.
4. Il segretario esecutivo e il segretariato esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla commissione.

*Articolo 12***Finanziamento e bilancio**

1. Nella riunione annuale, la commissione approva il bilancio dell'organizzazione. Nello stabilire l'entità di tale bilancio, la commissione tiene in debita considerazione i principi dell'efficacia rispetto ai costi.
2. Il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo dell'organizzazione viene elaborato dal segretario esecutivo e presentato alle parti contraenti almeno 60 giorni prima della riunione annuale della commissione.

3. Ogni parte contraente contribuisce al bilancio. Tale contributo di ogni parte contraente è composto di due elementi: un contributo di base identico per tutti e un contributo calcolato sulle catture totali, nella zona della convenzione, delle specie oggetto della convenzione. La commissione stabilisce e modifica all'unanimità la proporzione in cui si applicano questi due contributi, tenendo conto della situazione economica di ogni parte contraente. Per le parti contraenti il cui territorio confina con la zona della convenzione occorre tener conto della situazione economica di tale territorio.

4. Per i primi tre anni successivi all'entrata in vigore della convenzione, oppure per un periodo più breve deciso dalla commissione, ogni parte contraente contribuisce in pari misura.

5. La commissione può chiedere e accettare contributi finanziari e altre forme di aiuto da organizzazioni, individui ed altre fonti per le finalità legate all'espletamento delle sue funzioni.

6. Le attività finanziarie dell'organizzazione, compresa la percentuale dei contributi di cui al precedente paragrafo 3, si svolgono in conformità del regolamento finanziario adottato dalla commissione e sono sottoposte ad un controllo annuale effettuato da revisori indipendenti nominati dalla commissione.

7. Ogni parte contraente paga le proprie spese di partecipazione alle riunioni degli organismi dell'organizzazione.

8. Salvo decisione diversa della commissione, una parte contraente che registri, per il pagamento dei suoi contributi all'organizzazione, un ritardo superiore a due anni:

- a) non partecipa al processo decisionale della commissione, e
- b) non può notificare la mancata accettazione delle misure adottate dalla commissione fino al momento in cui avrà versato tutti i contributi dovuti all'organizzazione.

Articolo 13

Obblighi delle parti contraenti

1. Per quanto concerne le sue attività nella zona della convenzione, ogni parte contraente:

- a) raccoglie e scambia i dati statistici, scientifici e tecnici relativi alle risorse della pesca oggetto della presente convenzione;
- b) si assicura che i dati raccolti siano sufficientemente precisi da agevolare la valutazione dell'effettiva situazione degli stock e vengano forniti tempestivamente secondo le esigenze della commissione;
- c) adotta i provvedimenti necessari per verificare l'esattezza di questi dati;
- d) fornisce annualmente all'organizzazione i dati statistici, biologici e di altro tipo e tutte le informazioni richieste dalla commissione;
- e) fornisce all'organizzazione, secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla commissione, le informazioni relative alle proprie attività di pesca, comprese le zone di pesca e i pescherecci, per agevolare la compilazione di statistiche di cattura e di sforzo attendibili;

f) comunica alla commissione, secondo le scadenze da questa definite, le informazioni sulle disposizioni prese per attuare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione.

2. Ciascuno Stato costiero fornisce all'organizzazione i dati richiesti conformemente al paragrafo 1 sulle attività svolte nella zona soggetta alla giurisdizione nazionale per quanto riguarda gli stock transzonali delle risorse della pesca.

3. Ciascuna parte contraente attua rapidamente la presente convenzione e le misure di conservazione, di gestione e di altra natura stabilite dalla commissione.

4. Ciascuna parte contraente adotta le opportune misure, conformemente ai provvedimenti adottati dalla commissione e al diritto internazionale, per garantire l'efficacia delle misure adottate dalla commissione.

5. Ciascuna parte contraente trasmette alla commissione un resoconto annuo delle misure di attuazione adottate conformemente al presente articolo, comprese le eventuali sanzioni applicate in caso di violazioni.

6. a) Fatta salva la responsabilità principale dello Stato di bandiera, ciascuna parte contraente provvede, nella misura del possibile, ad adottare misure o a cooperare nell'intento di garantire che i suoi pescherecci nella zona della convenzione e la propria industria della pesca si conformino alle disposizioni della presente convenzione. Ciascuna parte contraente informa regolarmente la commissione delle misure adottate a tal fine.

b) Le possibilità di pesca concesse dalla commissione ad una parte contraente possono essere esercitate esclusivamente dalle navi battenti la bandiera di tale parte contraente.

7. Ogni Stato costiero informa regolarmente l'organizzazione delle misure da esso adottate relativamente alle risorse della pesca nelle acque soggette alla propria giurisdizione nazionale e che sono adiacenti alla zona della convenzione.

8. Ciascuna parte contraente si impegna ad adempiere in buona fede agli obblighi assunti nell'ambito della presente convenzione e ad esercitare i diritti riconosciuti dalla presente convenzione in modo tale da non costituire abuso di diritto.

Articolo 14

Obblighi dello Stato di bandiera

1. Ciascuna parte contraente adotta i provvedimenti necessari volti a garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera rispettino le misure di conservazione, di gestione e di controllo adottate dalla commissione e non esercitino attività che ne possano pregiudicare l'efficacia.

2. Ciascuna parte contraente autorizza l'utilizzazione di navi battenti la propria bandiera per la pesca nella zona della convenzione solamente qualora sia in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali pescherecci, in applicazione della presente convenzione.

3. Ogni parte contraente adotta, nei confronti delle navi battenti la sua bandiera, i provvedimenti necessari che devono essere conformi e dare attuazione alle misure adottate dalla commissione e devono tener conto delle pratiche internazionali esistenti. Questi provvedimenti comprendono, tra l'altro:

- a) misure intese a garantire che uno Stato di bandiera investighi immediatamente e riferisca in modo dettagliato sui provvedimenti adottati a seguito di una presunta violazione, da parte di una nave battente la sua bandiera, delle misure adottate dalla commissione;
- b) il controllo di queste navi nella zona della convenzione mediante l'autorizzazione di pesca;
- c) la creazione di un registro nazionale di navi da pesca autorizzate ad operare nella zona della convenzione e la comunicazione alla commissione di tali informazioni su base regolare;
- d) disposizioni relative alla marcatura, ai fini dell'identificazione, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;
- e) disposizioni relative alla registrazione e alla comunicazione tempestiva della posizione delle navi, delle catture di specie bersaglio e non bersaglio, delle catture sbarcate e trasbordate, nonché dello sforzo di pesca e degli altri dati necessari;
- f) la disciplina dei trasbordi per evitare che non venga compromessa l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione;
- g) misure volte a consentire l'accesso di osservatori di altre parti contraenti, affinché possano svolgere i compiti autorizzati dalla commissione; e
- h) misure che comportino l'obbligo di utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci autorizzato dalla commissione.

4. Ogni parte contraente si assicura che le navi battenti la sua bandiera non compromettano le misure stabilite dalla commissione mediante operazioni di pesca non autorizzate nelle zone adiacenti alla zona della convenzione su stock che vivono nella zona della convenzione e nelle zone adiacenti.

Articolo 15

Obblighi dello Stato del porto e misure da esso adottate

1. Le misure adottate dallo Stato del porto conformemente alla presente convenzione debbono tener conto del diritto e del dovere di tale Stato di prendere provvedimenti, in conformità del diritto internazionale, volti a promuovere l'efficacia delle misure subregionali, regionali e globali di conservazione e di gestione.

2. Conformemente alle misure stabilite dalla commissione, ogni parte contraente controlla, tra l'altro, i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci, qualora

tali pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo.

3. Conformemente alle misure stabilite dalla commissione, ogni parte contraente adotta regolamenti conformi al diritto internazionale, intesi a vietare gli sbarchi e i trasbordi di navi battenti la bandiera di parti non contraenti qualora sia stato appurato che la cattura di uno stock oggetto della presente convenzione è avvenuta in modo da pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione di gestione adottate dalla commissione.

4. Qualora lo Stato del porto ritenga che la nave di una parte contraente abbia commesso una violazione delle misure di conservazione, di gestione e di controllo adottate dalla commissione, esso provvede a segnalarlo allo Stato di bandiera interessato e, se del caso, alla commissione, fornendo loro l'intera documentazione relativa a tale violazione, compresi eventuali risultati delle ispezioni. In questi casi lo Stato di bandiera comunica in modo dettagliato alla commissione i provvedimenti adottati a proposito.

5. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'esercizio, da parte degli Stati, della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio, in conformità del diritto internazionale.

6. Tutte le misure adottate a norma del presente articolo devono essere conformi al diritto internazionale.

Articolo 16

Osservazione, ispezione, rispetto ed esecuzione

1. Le parti contraenti creano, mediante la commissione, un sistema di osservazione, ispezione, rispetto ed esecuzione della regolamentazione, in appresso denominato «sistema», nell'intento di rafforzare l'effettivo esercizio delle responsabilità di Stato di bandiera che incombono alle parti contraenti per i pescherecci e le navi da ricerca alieutica che battono la loro bandiera nella zona della convenzione. L'obiettivo principale del sistema è di garantire che le parti contraenti adempiano con efficacia agli obblighi loro imposti dalla convenzione e, se del caso, dall'accordo del 1995, assicurando così il rispetto delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla commissione.

2. Nell'istituire il sistema la commissione si basa, tra l'altro, sui seguenti principi:

- a) la necessità di promuovere la cooperazione tra le parti contraenti per garantire un'efficace attuazione del sistema;
- b) la necessità di un sistema imparziale e non discriminatorio;
- c) la verifica del rispetto delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla commissione; e

d) un rapido intervento in caso di violazioni segnalate delle misure stabilite dalla commissione.

3. In applicazione di questi principi, il sistema deve comprendere tra l'altro i seguenti elementi:

a) misure di controllo, compresa l'autorizzazione di pesca per le navi, la marcatura delle navi e degli attrezzi da pesca, la registrazione delle attività di pesca, la segnalazione in tempo quasi reale degli spostamenti della nave e delle sue attività, ad esempio mediante sorveglianza via satellite;

b) un programma di ispezione su base reciproca, sia in mare che in porto, comprese le procedure di imbarco e di ispezione delle navi;

c) un programma di osservatori basato su norme comuni per lo svolgimento delle attività di osservazione comprese, tra l'altro, le modalità per l'invio di osservatori di una parte contraente a bordo di navi battenti bandiera di un'altra parte contraente, con l'accordo di quest'ultima; un livello adeguato di osservazione dei vari tipi e delle varie stazze di pescherecci e misure relative alla segnalazione, da parte degli osservatori, di informazioni concernenti presunte violazioni delle misure di conservazione e di gestione, che tengano conto della necessità di garantire la sicurezza degli osservatori;

d) procedure per perseguire le violazioni rilevate nell'ambito del sistema, comprese le modalità di indagine, le procedure di segnalazione, la notifica delle procedure e sanzioni e altri provvedimenti esecutivi.

4. Il sistema è multilaterale e a carattere integrato.

5. Per rafforzare l'effettivo esercizio delle responsabilità di Stato membro che incombono alle parti contraenti per i pescherecci e le navi da ricerca alieutica battenti la loro bandiera nella zona della convenzione le modalità provvisorie di cui all'allegato, che costituisce parte integrante della convenzione, si applicano sin dall'entrata in vigore della convenzione e restano d'applicazione fino alla creazione del sistema o fin quando la commissione deciderà altrimenti.

6. Se entro due anni dall'entrata in vigore della convenzione la commissione non avrà introdotto il sistema, qualsiasi parte contraente potrà chiedere a quest'ultima di considerare con urgenza la possibile adozione di procedure di imbarco e di ispezione, nell'intento di rafforzare l'effettivo espletamento degli obblighi delle parti contraenti previsti dalla presente convenzione e, se del caso, dall'accordo del 1995. Una riunione speciale della commissione può essere indetta a tal fine.

Articolo 17

Processo decisionale

1. Le decisioni della commissione su questioni di primaria importanza sono prese all'unanimità dalle parti contraenti presenti, come pure le decisioni in merito alla definizione di questioni di primaria importanza.

2. Le decisioni su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono prese a maggioranza semplice dalle parti contraenti presenti e votanti.

3. Nelle votazioni relative alle decisioni che rientrano nell'ambito della presente convenzione, un'organizzazione regionale di integrazione economica dispone di un solo voto.

Articolo 18

Cooperazione con altre organizzazioni

1. L'organizzazione collabora se del caso, per le questioni di interesse reciproco, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e con altri organismi e organizzazioni specializzati.

2. L'organizzazione si adopera per sviluppare efficaci rapporti di collaborazione con altre organizzazioni intergovernative che possano contribuire ai suoi lavori e che sono interessate a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine vive nella zona della convenzione.

3. La commissione può concludere eventuali accordi con le organizzazioni di cui al presente articolo e, a seconda dei casi, con altre organizzazioni. La commissione può invitare dette organizzazioni ad inviare osservatori alle sue riunioni o alle riunioni degli organismi ausiliari dell'organizzazione.

4. Nell'applicare gli articoli 2 e 3 della presente convenzione alle risorse della pesca, l'organizzazione collabora con le altre organizzazioni competenti per la gestione della pesca e tiene conto delle loro misure di conservazione e di gestione applicabili nella regione.

Articolo 19

Compatibilità delle misure di conservazione e di gestione

1. Le parti contraenti riconoscono la necessità di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione adottate per gli stock ittici transzonali in alto mare e nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale. A tal fine le parti contraenti sono tenute a cooperare allo scopo di adottare misure compatibili riguardo a tali stock qualora questi si trovino nella zona della convenzione e nelle zone soggette alla giurisdizione di qualsiasi delle parti contraenti. La parte contraente interessata e la commissione provvedono di conseguenza a promuovere la compatibilità di queste misure, che dev'essere garantita in modo tale da non compromettere le misure stabilite conformemente agli articoli 61 e 119 della convenzione del 1982.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati costieri e la commissione mettono a punto e concordano le norme per la trasmissione e lo scambio di dati sulla pesca degli stock interessati, nonché dei dati statistici sulla situazione degli stock.

3. Ciascuna parte contraente informa la commissione delle misure e decisioni da essa adottate conformemente al presente articolo.

Articolo 20

Possibilità di pesca

1. Nel determinare la natura e portata dei diritti di partecipazione alle possibilità di pesca la commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) lo stato delle risorse della pesca, compresi gli altri organismi marini vivi, e l'attuale livello dello sforzo di pesca, in considerazione del parere e delle raccomandazioni del comitato scientifico;
- b) i rispettivi interessi, i metodi e le pratiche di pesca vecchi e nuovi, comprese le catture, nella zona della convenzione;
- c) lo stadio di sviluppo delle attività di pesca;
- d) gli interessi degli Stati in via di sviluppo nelle cui zone di giurisdizione nazionale si trovano gli stock;
- e) il contributo alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca nella zona della convenzione compresa la trasmissione di informazioni, la ricerca e le iniziative volte a creare meccanismi di cooperazione per un'effettiva attività di monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione;
- f) il contributo ad attività di pesca nuove o a carattere sperimentale, tenendo conto dei principi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo del 1995;
- g) le esigenze delle comunità costiere di pescatori che dipendono principalmente dalla pesca degli stock dell'Atlantico sudorientale;
- h) le esigenze degli Stati costieri le cui economie sono estremamente dipendenti dallo sfruttamento delle risorse della pesca.

2. Nell'applicare le disposizioni del paragrafo 1 la commissione può, tra l'altro:

- a) stabilire quote annue o limitazioni dello sforzo di pesca per le parti contraenti;
- b) assegnare quantitativi di cattura a fini sperimentali e scientifici;
- c) riservare, se del caso, possibilità di pesca per le parti non contraenti.

3. La commissione riesamina, secondo modalità concordate, la ripartizione dei contingenti, le limitazioni dello sforzo e la partecipazione alle possibilità di pesca delle parti contraenti tenendo conto delle informazioni, dei pareri e delle raccomandazioni relative all'attuazione e al rispetto delle misure di conservazione e di gestione.

Articolo 21

Riconoscimento delle particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo della regione

1. Le parti contraenti riconoscono pienamente le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo della regione in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e di sviluppo di tali risorse.

2. Nell'adempimento del loro dovere di cooperare ai fini dell'adozione di misure di conservazione e di gestione per gli stock oggetto della presente convenzione, le parti contraenti tengono in considerazione le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo, segnatamente:

- a) la vulnerabilità degli Stati in via di sviluppo della regione che dipendono dallo sfruttamento delle risorse marine vive, anche per soddisfare i bisogni alimentari delle loro popolazioni o di una parte di queste;
- b) l'esigenza di evitare impatti negativi e assicurare l'accesso alla pesca ai pescatori che praticano la pesca di sussistenza, su piccola scala o artigianale e alle donne occupate in attività collegate alla pesca;
- c) l'esigenza di assicurare che tali misure non abbiano l'effetto di trasferire sugli Stati in via di sviluppo della regione, direttamente o indirettamente, un onere sproporzionato dell'azione di conservazione.

3. Le parti contraenti cooperano, mediante la commissione o tramite altre organizzazioni subregionali o regionali impegnate nella gestione delle risorse della pesca, al fine di:

- a) potenziare la capacità degli Stati in via di sviluppo della regione di conservare e gestire le risorse della pesca oggetto della presente convenzione e di sviluppare una propria attività di pesca di tali risorse;
- b) assistere gli Stati in via di sviluppo della regione che potrebbero essere interessati alle risorse della pesca per metterli in grado di partecipare alla cattura di tali risorse, favorendone l'accesso conformemente alla presente convenzione.

4. La cooperazione con gli Stati in via di sviluppo ai fini enunciati nel presente articolo comprende l'assistenza finanziaria, l'assistenza in materia di valorizzazione delle risorse umane, l'assistenza tecnica, il trasferimento di tecnologia e le attività specificatamente finalizzate a:

- a) una migliore conservazione e gestione delle risorse della pesca oggetto della presente convenzione attraverso la raccolta, la comunicazione, la verifica, lo scambio e l'analisi di dati sulla pesca ed informazioni collegate;
- b) la valutazione degli stock e la ricerca scientifica;
- c) il monitoraggio, il controllo, la sorveglianza, il rispetto e l'esecuzione delle misure, compresa la formazione e la valorizzazione a livello locale, la messa a punto e il finanziamento di programmi regionali e nazionali di osservatori e l'accesso alle tecnologie e alle attrezzature.

*Articolo 22***Stati non parte della presente convenzione**

1. Le parti contraenti invitano, direttamente o per il tramite della commissione, le parti non contraenti della presente convenzione le cui navi pescano nella zona della convenzione a collaborare pienamente con l'organizzazione diventando parte della convenzione oppure accettando di applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione, al fine di garantire che tali misure siano estese a tutte le attività di pesca nella zona della convenzione. Tali parti non contraenti della convenzione beneficiano della partecipazione all'attività di pesca in misura proporzionale al loro impegno a rispettare le misure di conservazione e di gestione relative agli stock interessati.

2. Le parti contraenti possono scambiarsi informazioni, tra di loro o per il tramite della commissione, e informano la commissione sulle attività dei pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti della presente convenzione che svolgono operazioni di pesca nella zona della convenzione, nonché sulle eventuali iniziative adottate riguardo alle attività di pesca di parti non contraenti. La commissione trasmette le informazioni su queste attività ad altre organizzazioni regionali o subregionali competenti.

3. Le parti contraenti adottano, direttamente o per il tramite della commissione, i provvedimenti compatibili con il diritto internazionale che ritengono necessari e adeguati per scoraggiare le attività di pesca di navi di parti non contraenti che pregiudicano l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione.

4. Le parti contraenti invitano, individualmente o congiuntamente, le entità di pesca i cui pescherecci operano nella zona della convenzione a cooperare pienamente con l'organizzazione nell'attuare le misure di conservazione e di gestione, per far sì che tali misure vengano de facto applicate, nella misura del possibile, a tutte le attività di pesca nella zona della convenzione. Le entità di pesca considerate beneficiano della partecipazione alle attività di pesca in misura proporzionale al loro impegno a rispettare le misure di conservazione e di gestione relative agli stock considerati.

La commissione può invitare parti non contraenti della presente convenzione ad inviare osservatori alle sue riunioni, oppure alle riunioni degli organismi ausiliari dell'organizzazione.

*Articolo 23***Applicazione**

1. Le misure di conservazione e di gestione, nonché le misure di controllo adottate dalla commissione diventano vincolanti per le parti contraenti secondo le seguenti modalità:

- a) Il segretario esecutivo notifica rapidamente, per iscritto, a tutte le parti contraenti ognuna di queste misure adottate dalla commissione.
- b) La misura diventa vincolante per tutte le parti contraenti sessanta giorni dopo la notifica del segretario dell'avvenuta

adozione della misura da parte della commissione, in applicazione della lettera a), tranne qualora la misura specifichi altrimenti.

- c) Se una parte contraente notifica alla commissione, entro i sessanta giorni successivi alla notifica di cui alla lettera a), di non poter accettare la misura, quest'ultima non ha, nella misura indicata, carattere vincolante per la parte contraente che ha effettuato la notifica; essa resta tuttavia vincolante per tutte le altre parti contraenti, salvo decisione contraria della commissione.
 - d) La parte contraente che trasmette una notifica di cui alla lettera c) fornisce, al tempo stesso, una motivazione scritta della notifica e, se del caso, proposte per misure alternative che intende attuare. Nella motivazione dev'essere indicato, tra l'altro, se il motivo della notifica è uno dei seguenti:
 - i) la parte contraente ritiene la misura non compatibile con le disposizioni della convenzione;
 - ii) la parte contraente non è in grado di applicare praticamente la misura;
 - iii) la misura discrimina, per la forma o il contenuto, la parte contraente; oppure
 - iv) sussistono altre circostanze speciali.
 - e) Il segretario esecutivo trasmette rapidamente a tutte le parti contraenti informazioni dettagliate su qualsiasi notifica e motivazione ricevuta conformemente alle lettere c) e d).
 - f) Qualora una parte contraente faccia ricorso alla procedura di cui alle lettere c) e d), la commissione si riunisce, su richiesta di qualsiasi altra parte contraente, per riesaminare la misura. Durante tale riunione e nei trenta giorni successivi, ciascuna parte contraente ha il diritto di notificare alla commissione di non poter più accettare la misura e in tal caso non è più vincolata dalla stessa.
 - g) In attesa delle conclusioni della riunione di riesame convocata conformemente alla lettera f), ciascuna parte contraente può chiedere ad un collegio di esperti appositamente istituito a norma dell'articolo 24 di formulare raccomandazioni su eventuali misure temporanee, a seguito dell'avvio delle procedure di cui alle lettere c) e d), che possono risultare necessarie rispetto alla misura da riesaminare. Fatto salvo il paragrafo 3, tali misure temporanee sono vincolanti per tutte le parti contraenti (tranne quelle che, in applicazione delle lettere c) e d), hanno segnalato di non poter accettare la misura) qualora queste concordino nel ritenere che la sopravvivenza a lungo termine degli stock oggetto della convenzione potrebbe essere compromessa in mancanza di tali misure.
2. Ciascuna parte contraente che ricorre alla procedura di cui al paragrafo 1 può ritirare, in qualsiasi momento, la notifica di mancata accettazione; in tal caso essa è vincolata dalla misura con effetto immediato se questa è già in vigore, oppure a decorrere dal momento in cui entra in vigore a norma del presente articolo.

3. Il presente articolo non pregiudica il diritto di qualsiasi parte contraente di chiedere l'applicazione delle procedure di composizione delle controversie stabilite dall'articolo 24 per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, qualora siano stati esauriti tutti gli altri metodi di composizione delle controversie, comprese le procedure previste dal presente articolo.

Articolo 24

Composizione delle controversie

1. Le parti contraenti collaborano nell'intento di prevenire controversie.

2. In caso di controversia tra due o più parti contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione della presente convenzione, dette parti si consultano allo scopo di dirimere, o far dirimere, la controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o altri mezzi pacifici di loro scelta.

3. Ove una controversia tra due o più parti contraenti riguardi una questione di natura tecnica e le parti contraenti siano incapaci di dirimere la controversia, esse possono deferirla ad un collegio di esperti designato secondo le procedure adottate nella prima riunione della commissione. Il collegio conferisce con le parti contraenti in questione e si adopera per risolvere la controversia rapidamente, senza ricorrere a procedure vincolanti di composizione delle controversie.

4. Qualora la controversia non sia risolta, entro un lasso di tempo ragionevole, attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2 oppure mediante ricorso agli altri mezzi indicati nel presente articolo essa viene deferita, su richiesta di una delle parti, per una decisione vincolante secondo le procedure per la composizione delle controversie previste nella parte XV della convenzione del 1982 oppure, qualora la controversia riguardi uno o più stock transzonali, secondo le procedure stabilite nella parte VIII dell'accordo del 1995. Le relative disposizioni della convenzione del 1982 e dell'accordo del 1995 si applicano a prescindere dal fatto che le parti in causa siano o meno parti contraenti di tali strumenti.

5. La corte, il tribunale o il collegio a cui la controversia è stata deferita in applicazione del presente articolo applica le disposizioni pertinenti della presente convenzione, della convenzione del 1982, dell'accordo del 1995, nonché le norme generalmente accettate per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive e le altre norme di diritto internazionale compatibili con la convenzione del 1982 e con l'accordo del 1995, al fine di assicurare la conservazione degli stock ittici interessati.

Articolo 25

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

1. La presente convenzione è aperta alla firma il 20 aprile 2001, a Windhoek, in Namibia, e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, per un anno a decorrere dalla sua adozione il 20

aprile 2001, da parte di tutti gli Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che hanno partecipato alla conferenza sull'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale svoltasi il 20 aprile 2001 e di tutti gli Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica le cui navi pescano o hanno pescato nella zona della convenzione risorse ittiche oggetto della presente convenzione nei quattro anni precedenti l'adozione dalla convenzione.

2. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura in appresso designato come «il depositario».

Articolo 26

Adesione

1. La presente convenzione rimane aperta all'adesione degli Stati costieri e di tutti gli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica le cui navi pescano nella zona della convenzione le risorse ittiche oggetto della presente convenzione.

2. La presente convenzione è aperta all'adesione delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, escluse le organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parte contraente ai sensi dell'articolo 25 e tra i cui Stati membri rientrano uno o più Stati che abbiano trasferito, integralmente o in parte, le competenze relative alle questioni oggetto della presente convenzione. L'adesione di dette organizzazioni regionali d'integrazione economica è negoziata all'interno della commissione per quanto concerne le modalità di partecipazione alle attività della commissione.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. Le adesioni pervenute al depositario prima della data di entrata in vigore della presente convenzione prendono effetto trenta giorni dopo tale data.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario, del terzo strumento di ratifica, adesione, accettazione o approvazione; almeno uno di questi strumenti dev'essere depositato da uno Stato costiero. Per uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo l'entrata in vigore della presente convenzione quest'ultima entra in vigore il trentesimo giorno successivo a tale deposito.

Articolo 28

Riserve e eccezioni

Il presente accordo non ammette riserve o eccezioni.

*Articolo 29***Dichiarazioni e affermazioni**

L'articolo 28 non vieta ad uno Stato o ad un'organizzazione regionale d'integrazione economica di fare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente convenzione, dichiarazioni o affermazioni, comunque formulate o denominate, aventi per scopo, tra l'altro, l'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti interni con le disposizioni della presente convenzione, a condizione che tali dichiarazioni o affermazioni non si prefiggano di escludere o di modificare l'effetto giuridico delle disposizioni della presente convenzione nell'applicazione a tale Stato o organizzazione.

*Articolo 30***Relazione con altri accordi**

La presente convenzione non modifica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti dalla convenzione del 1982 o da altri accordi compatibili con la convenzione del 1982 che non inficino il godimento dei diritti di altre parti contraenti o l'adempimento dei loro obblighi incumbenti in virtù della presente convenzione.

*Articolo 31***Rivendicazioni di diritto marittimo**

Nessuna disposizione della presente convenzione costituisce il riconoscimento delle rivendicazioni o della posizione di parti contraenti in merito alla situazione giuridica e all'estensione delle acque e delle zone rivendicate da tali parti contraenti.

*Articolo 32***Emendamenti**

1. Qualsiasi parte contraente può proporre, in qualsiasi momento, emendamenti alla presente convenzione.

2. Qualsiasi progetto di emendamento viene notificato, per iscritto, al segretario esecutivo almeno novanta giorni prima della riunione durante la quale s'intende esaminarlo. Il segretario esecutivo lo trasmette immediatamente a tutte le parti contraenti. I progetti di emendamento della convenzione sono esaminati durante la riunione annuale della commissione, tranne qualora la maggioranza delle parti contraenti chieda una riunione speciale per discutere del progetto di emendamento. Una riunione speciale dev'essere indetta con almeno novanta giorni di anticipo.

3. Il testo degli emendamenti adottati dalla commissione è trasmesso immediatamente dal segretario esecutivo a tutte le parti contraenti.

4. Un emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione e approvazione di tutte le parti contraenti.

*Articolo 33***Denuncia**

1. Una parte contraente può, mediante notifica scritta indirizzata al depositario, denunciare la presente convenzione e indicarne le ragioni. La mancata indicazione delle ragioni non inficia la validità della denuncia. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica da parte del depositario, a meno che questa non specifichi una data successiva.

2. La denuncia della presente convenzione lascia impregiudicati gli obblighi finanziari della parte contraente interessata derivanti dalla presente convenzione e assunti prima che la denuncia prenda effetto.

*Articolo 34***Registrazione**

1. Il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è il depositario della presente convenzione e di eventuali emendamenti o revisioni. Egli provvede a:

- a) inviare copie certificate conformi della presente convenzione ad ogni firmatario della convenzione e a tutte le parti contraenti;
- b) far registrare la presente convenzione, al momento della sua entrata in vigore, presso il segretario generale delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;
- c) informare ogni firmatario della presente convenzione e tutte le parti contraenti in merito a:
 - i) gli strumenti di ratifica, di adesione, di accettazione e approvazione depositati conformemente agli articoli 25 e 26 rispettivamente;
 - ii) la data di entrata in vigore della convenzione conformemente all'articolo 27;
 - iii) l'entrata in vigore degli emendamenti della presente convenzione conformemente all'articolo 32;
 - iv) le denunce della presente convenzione conformemente all'articolo 33.

2. Nell'espletare le sue funzioni il depositario si serve dell'inglese quale lingua di comunicazione.

*Articolo 35***Testi facenti fede**

I testi nelle lingue inglese e portoghese fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione in lingua inglese e portoghese.

Fatto a Windhoek, (Namibia), il 20 aprile 2001, in un unico esemplare nelle lingue inglese e portoghese.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente allegato si applica a norma dell'articolo 16, paragrafo 5 e può essere modificato in qualsiasi momento con una decisione della commissione.

Ai fini del presente allegato e fino al momento in cui il segretario esecutivo, designato a norma dell'articolo 11, avrà assunto i suoi compiti, il governo della Namibia svolgerà le funzioni di segretario.

SEZIONE I: AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA

Durante il periodo transitorio ogni parte contraente:

- a) autorizza l'impiego di pescherecci aventi diritto a battere la propria bandiera per la pesca nella zona della convenzione, conformemente all'articolo 14, e l'impiego di navi da ricerca alieutica aventi diritto a battere la propria bandiera per lo svolgimento di attività di ricerca sulla pesca nella zona della convenzione;
- b) notifica al segretario quanto prima, e successivamente su base annua, conformemente all'articolo VI dell'accordo FAO del 1993 inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare oppure, in maniera tempestiva, dopo che la propria nave ha lasciato il porto di appartenenza e comunque prima che questa entri nella zona della convenzione, le informazioni relative a tutti i pescherecci e tutte le navi da ricerca autorizzate a pescare nella zona della convenzione, secondo quanto prevede la lettera a). Nella notifica debbono essere indicati, per ogni nave:
 - i) nome della nave, numero di immatricolazione, denominazioni precedenti (se conosciute) e porto di immatricolazione;
 - ii) precedente bandiera (eventualmente);
 - iii) indicativo internazionale di chiamata (eventualmente);
 - iv) nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori;
 - v) luogo e data di costruzione;
 - vi) tipo di nave;
 - vii) lunghezza;
 - viii) nome e indirizzo dell'operatore (manager) o degli operatori (eventualmente);
 - ix) metodo o metodi di pesca;
 - x) altezza di costruzione;
 - xi) larghezza;
 - xii) tonnellate di stazza lorda;
 - xiii) potenza del motore o dei motori principali.

Ogni parte contraente notifica immediatamente al segretario qualsiasi modifica dei dati forniti, comprese eventuali sospensioni, ritiri e limitazioni.

SEZIONE II: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NAVE

1. Documentazione

Ogni parte contraente:

- a) provvede affinché ogni suo peschereccio e nave da ricerca abbia a bordo la necessaria documentazione rilasciata e certificata dall'autorità competente di tale parte contraente, che deve comprendere perlomeno:
 - i) il documento di immatricolazione;
 - ii) la licenza, il permesso o l'autorizzazione a pescare o ad eseguire attività di ricerca in materia di pesca, nonché le modalità e le condizioni relative a tale licenza, permesso o autorizzazione;
 - iii) nome della nave;
 - iv) il porto di immatricolazione e il numero o i numeri di immatricolazione;
 - v) indicativo internazionale di chiamata (eventualmente);
 - vi) nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori e, se del caso, del noleggiatore;
 - vii) lunghezza fuori tutto;
 - viii) potenza del motore o dei motori principali in KW/cv;
 - ix) schemi autentici o descrizione di tutte le stive per il pesce, con l'indicazione della capacità in piedi o metri cubi;
- b) controlla regolarmente la suddetta documentazione;
- c) provvede affinché qualsiasi modifica della documentazione e delle informazioni di cui al paragrafo a) della presente sottosezione siano certificate dall'autorità competente della stessa parte contraente.

2. Marcatura dei pescherecci

Ogni parte contraente provvede affinché i suoi pescherecci e le sue navi da ricerca autorizzati a pescare nella zona della convenzione siano contrassegnati, in modo tale da essere facilmente identificati, secondo norme generalmente applicate, come ad esempio la specifica FAO standard per la marcatura e l'identificazione dei pescherecci.

3. Marcatura degli attrezzi

Ogni parte contraente provvede affinché gli attrezzi utilizzati dai propri pescherecci e dalle proprie navi di ricerca autorizzati a pescare nella zona della convenzione siano contrassegnati nel seguente modo: le estremità delle reti, delle lenze e degli attrezzi ancorati sul fondo debbono essere provvisti di boe con bandierine o boe con riflettori radar di giorno e di boe luminose di notte, sufficienti ad indicare la loro posizione ed estensione. Le luci debbono essere visibili ad una distanza di almeno due miglia nautiche in buone condizioni di visibilità.

Le boe di segnalazione e gli oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare la posizione degli attrezzi da pesca fissi debbono essere chiaramente contrassegnati in qualsiasi momento dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

4. Informazioni sulle attività di pesca

Ogni parte contraente provvede affinché tutti i pescherecci e le navi da ricerca battenti la propria bandiera e autorizzati a pescare nella zona della convenzione dispongono di un giornale di pesca rilegato, con pagine a numerazione progressiva e, se del caso, di un registro di produzione, di un piano di stivaggio oppure di un piano scientifico.

I giornali di pesca debbono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) ogni entrata e uscita dalla zona della convenzione;
- b) le catture complessive per ogni specie (codice Alfa-3 FAO, secondo la definizione del successivo punto 5) in peso vivo (kg), nonché la proporzione delle catture in peso vivo (kg) detenute a bordo;
- c) per ogni pescata:
 - i) le catture di ogni specie in peso vivo (kg), le catture di ogni specie in peso vivo (kg) detenute a bordo e una stima del quantitativo, per ogni specie, di risorse marine vive rigettate in mare (in kg);
 - ii) il tipo di attrezzi (numero di ami, lunghezza delle reti da imbrocco, ecc.);
 - iii) le coordinate geografiche, in gradi di latitudine e di longitudine, delle operazioni di calo e di ritiro delle reti;
 - iv) la data e l'ora di calo e di ritiro delle reti (UTC).

Dopo ogni messaggio Hail ⁽¹⁾ devono essere annotate immediatamente nel giornale di bordo le seguenti informazioni:

- a) data e ora (UTC) di trasmissione del messaggio;
- b) in caso di trasmissione via radio, il nome della stazione radio che ha trasmesso il messaggio.

I pescherecci e, se del caso, le navi da ricerca impegnati in operazioni di pesca che trasformano e/o congelano le loro catture devono:

- a) annotare, nel registro di produzione, la produzione complessiva per ogni specie (codice Alfa-3 FAO) in peso vivo (kg) e in base al tipo di prodotto;
- b) immagazzinare nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che il piano di stivaggio tenuto dal comandante del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie.

I quantitativi registrati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 debbono corrispondere esattamente ai quantitativi conservati a bordo. Le annotazioni originali contenute nei giornali di pesca debbono essere conservate a bordo dei pescherecci e, se del caso, delle navi da ricerca, per almeno dodici mesi.

5. Codice Alfa-3 FAO (adeguato)

Codice alfa-3 FAO	Specie	Denominazione latina
ALF	Berici	Famiglia Berycidae
HOM	Sugarelli	Trachurus spp.
MAC	Sgombri	Scomber spp.
ORY	Pesci specchio	Hoplostethus spp.
SKA	Razze	Famiglia Rajidae
SKH	Squali	Ordine Selachomorpha
	Armourhead	Pseudopentaceros spp.

⁽¹⁾ Messaggio Hail: un messaggio Hail deve contenere perlomeno le informazioni indicate al punto 6 della presente sezione per quanto riguarda il momento in cui questo messaggio viene trasmesso e il contenuto.

Codice alfa-3 FAO	Specie	Denominazione latina
	Re di triglie	Epigonus spp.
	Granchio rosso di fondale	Chaceon maritae
	Polpi e calamari	Famiglia Octopodidae e Loliginidae
	Austromerluzzo	Dissostichus eleginoides
	Nasello	Merluccius spp.
WRF	Cernia	Polyprion americanus
	Orei	Famiglia Oreosomatidae

6. Dichiarazioni di cattura e di sforzo di pesca

Ogni parte contraente comunica mensilmente al segretariato le catture, espresse in tonnellate per ogni specie, realizzate nella zona della convenzione. Ogni dichiarazione specifica il mese a cui si riferisce e dev'essere trasmessa entro i trenta giorni successivi alla fine del mese nel quale si è svolta la pesca.

Entro i quindici giorni successivi alla scadenza mensile per la trasmissione delle statistiche provvisorie sulle catture il segretariato raccoglie le informazioni ricevute e le trasmette alle parti contraenti.

7. Comunicazione degli spostamenti delle navi e delle catture

Ogni parte contraente provvede affinché i suoi pescherecci e le sue navi da ricerca autorizzati a pescare nella zona della convenzione e impegnati in attività di pesca comunichino i loro spostamenti e le dichiarazioni di cattura alle competenti autorità nazionali e al segretariato, qualora la parte contraente lo abbia stabilito. Per quanto riguarda i tempi e i contenuti delle comunicazioni valgono le seguenti disposizioni:

- rapporto di entrata: questo rapporto deve essere trasmesso non più tardi di dodici ore prima e per lo meno sei ore prima di ogni entrata nella zona della convenzione e deve contenere la data di entrata, l'orario, la posizione geografica della nave, il quantitativo di pesce presente a bordo, con l'indicazione delle specie (codice Alfa-3 FAO) e del peso (kg);
- rapporto di cattura: questo rapporto deve essere trasmesso, con l'indicazione della specie (codice Alfa-3 FAO) e del peso vivo (kg), alla fine di ogni mese di calendario o con maggior frequenza su richiesta della parte contraente;
- rapporto di uscita: questo rapporto deve essere trasmesso non più tardi di dodici ore prima ed almeno sei ore prima di ogni uscita dalla zona della convenzione. Esso deve contenere la data di uscita, l'ora, la posizione geografica della nave, il numero di giorni di pesca e le catture, con l'indicazione della specie (codice Alfa-3 FAO) e del peso vivo (kg), effettuate nella zona della convenzione dall'inizio delle operazioni di pesca in tale zona oppure dall'ultimo rapporto di cattura;
- rapporto di trasbordo: questo rapporto deve essere trasmesso non più tardi di dodici ore dopo ogni trasbordo e deve contenere la data, l'ora, la specie (codice Alfa-3 FAO) e il peso vivo (kg) del pesce trasbordato. Vi devono essere indicati anche i quantitativi, per ogni specie, caricati o scaricati nel corso di ogni trasbordo di pesce durante la permanenza della nave nella zona della convenzione.

SEZIONE III: OSSERVAZIONE SCIENTIFICA E RACCOLTA DI DATI PER LA VALUTAZIONE DELLO STOCK

Nella misura del possibile ogni parte contraente provvede ad ottenere da tutti i pescherecci e dalle navi di ricerca battenti la propria bandiera e autorizzati a pescare nella zona della convenzione le seguenti informazioni ai fini della valutazione dello stock:

- composizione delle catture in base alla lunghezza, al peso (kg) e al sesso, con l'indicazione di fattori che consentano di convertire il peso alla produzione in peso vivo delle catture;
- altre informazioni biologiche utili per la valutazione dello stock, come i dati concernenti l'età, la crescita, il reclutamento, la distribuzione e l'identità dello stock;
- eventuali altre informazioni di interesse, compresi gli studi sull'abbondanza e sulla biomassa, studi idroacustici, la ricerca sui fattori ambientali che influenzano l'abbondanza dello stock, nonché studi oceanografici ed ambientali.

Ogni parte contraente impone a tutte le navi battenti la sua bandiera l'obbligo di trasmettere queste informazioni entro i trenta giorni successivi all'uscita dalla zona della convenzione. La parte contraente fornisce quanto prima copia di queste informazioni al segretariato, tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza dei dati non aggregati.

Le informazioni di cui alla presente sezione debbono, nella misura del possibile, venire raccolte e verificate da osservatori all'uopo designati dallo Stato di bandiera entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore di queste misure transitorie.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1515/2002 del Consiglio, del 16 agosto 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro e di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 228 del 24 agosto 2002)

Nel sommario, a pagina 8 nel titolo e nel pagina 9 nella formula finale:

anziché: «16 agosto 2002»,

leggi: «19 agosto 2002».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1447/2002 della Commissione, dell'8 agosto 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli provenienti dall'Ungheria

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 213 del 9 agosto 2002)

A pagina 11, allegato I, nella colonna «Codice NC», per il codice del prodotto «Frumento tenero e frumento segalato»:

anziché: «1001 90 00»,

leggi: «1001 90».

A pagina 12, allegato II, nella colonna «Codice NC», per il codice del prodotto «Frumento tenero e frumento segalato»:

anziché: «1001 90 00»,

leggi: «1001 90».
